

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XI LEGISLATURA —————

N. 1764

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STRUFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1993

Interventi straordinari per il recupero e la valorizzazione
turistico-culturale del centro storico e della rete museale
della città di Arpino

ONOREVOLI SENATORI. - La città di Arpino, le cui mitiche origini si fanno risalire a Saturno ed ai Pelasgi suoi primi abitanti, è nota e famosa in tutto il mondo non solo per le sue incredibili qualità storico-ambientali ed architettoniche ma soprattutto per aver dato al nostro Paese ed all'intera umanità personaggi che hanno lasciato segni indelebili nel mondo della cultura, dell'arte e dello spirito. Ad Arpino nacque infatti Marco Tullio Cicerone, Caio Mario e Marco Vipsanio Agrippa; sempre ad Arpino ebbero i natali l'illustre Cavalier d'Arpino - il sommo Giuseppe Cesari pittore famoso - e Francesco Saverio Maria Bianchi, il «Santo di Napoli». In questa città si conservano importanti resti archeologici e monumentali nella sua Acropoli e nella cinta muraria, la più lunga esistente in Italia; e che dire del famoso Arco a sesto acuto (porta d'ingresso all'Acropoli)! Elen-care, onorevoli senatori, l'immenso patrimonio di beni artistico-monumentali ivi conservati comporterebbe un considerevole ed interminabile elenco di veri e propri tesori da salvaguardare. In questa città, ormai da tempo, con la partecipazione promozionale e decisiva dell'Amministrazione provinciale di Frosinone e del Centro

internazionale di arti visive «Umberto Mastroianni», si svolgono importanti manifestazioni culturali di carattere internazionale, quali il *Certamen ciceronianum arpinas* e il «Libro di pietra» curato dal famoso scrittore Giuseppe Bonaviri. Il *Certamen*, attività internazionale di promozione e diffusione della cultura classica, giunto alla sua XIII edizione, vede ormai la partecipazione dei licei classici di circa venti nazioni europee ed extraeuropee, mentre l'iniziativa del «Libro di pietra» ha già visto la partecipazione dei maggiori poeti di Paesi quali la Svezia, la Russia e la Cina. Occorre pertanto, onorevoli senatori, sostenere ed incentivare tutte quelle attività legate al programma «Arpino città dell'arte e della cultura» che trovano il loro perno fondamentale nella creazione di una rete museale di rilevante interesse nazionale. Occorre altresì realizzare tutti gli interventi più urgenti di restauro e riuso degli stupendi edifici pubblici e privati situati nel centro storico della città per poter finalizzare il loro utilizzo agli scopi del presente disegno di legge. Si tratta infine di dar vita a tutte quelle strutture e infrastrutture necessarie allo sviluppo economico e turistico di una delle più antiche ed illustri città della Ciociaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Scopo della presente legge è la realizzazione di una serie di interventi per il recupero e la valorizzazione turistico-culturale del centro storico e della rete museale della città di Arpino.

2. Le finalità di cui al comma 1 si realizzano tra l'altro con i seguenti interventi:

a) ristrutturazione degli immobili di proprietà comunale, acquisto e ristrutturazione di immobili privati dislocati nel centro storico o anche costruzione di nuovi edifici;

b) acquisto, restauro e conservazione del patrimonio di beni culturali ed ambientali pubblici o privati, dati in pubblica gestione, conservati nella città o altrove, e loro valorizzazione turistico-culturale;

c) dotazione di attrezzature connesse alla realizzazione ed alla valorizzazione dei seguenti musei locali: arte tipografica; arte della lana; geologico; archeologico; liuteria; ceramica e tradizioni popolari, nonché di quelle necessarie alle attività svolte dall'Amministrazione provinciale di Frosinone nel castello Ladislao di Arpino;

d) realizzazione di parchi, orti botanici e giardini, rimboschimenti e delimitazioni di aree da destinarsi alla conservazione secolare delle essenze autoctone, con le impiantistiche necessarie alla loro manutenzione e alla loro valorizzazione turistica;

e) rifacimento e restauro delle piazze, delle strade e dei vicoli interni al centro storico, nonché recupero, restauro e ripristino delle fontane cittadine anche attraverso il riuso idrico-potabile e la valorizzazione turistico-ambientale delle sorgenti locali;

f) ammodernamento e costruzione di arterie provinciali e comunali di accesso al centro storico con realizzazione di parcheg-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gi adeguati e con impianti di essenze ad alto e basso fusto, creazione di piazzole di sosta e manovra per autobus;

g) realizzazione del *Pantheon arpinas*, museo iconografico dedicato ai più grandi personaggi della città, con particolare riferimento al grande pittore Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d'Arpino, al fine di raccogliere, anche in copia, la sua opera.

Art. 2.

(Area dell'intervento)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono localizzati nel centro storico e nel territorio del comune di Arpino.

Art. 3.

(Soggetti)

1. I soggetti che concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge sono: il comune di Arpino, l'Amministrazione provinciale di Frosinone e la XV comunità montana con sede in Arce.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 1 stipulano un accordo di programma per definire i ruoli e la partecipazione alle finalità della stessa, ciascuno per le proprie competenze istituzionali.

3. Tutti gli interventi di cui all'articolo 1 avvengono sotto l'alta sorveglianza del Ministero per i beni culturali e ambientali, tramite le soprintendenze competenti per materia e per territorio.

Art. 4.

(Fonti di finanziamento)

1. Alle esigenze finanziarie connesse agli interventi di cui all'articolo 1 si provvede mediante un contributo statale straordinario complessivo di lire 90 miliardi da erogarsi agli enti di cui all'articolo 3 in ragione di 30 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi per il 1994, 30 miliardi per il 1995 e 30 miliardi per il 1996, si provvede, per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e, per gli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento di cui al medesimo capitolo 9001.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.